

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 608**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VINEIS, GIOLITTI, BERTOLDI, ACHILLI, SAVOLDI,  
DELLA BRIOTTA, MAGNANI NOYA MARIA***Presentata il 28 luglio 1972*

**Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta  
sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori  
della riorganizzazione del disciolto partito fascista**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione repubblicana ha solennemente sancito, come specifica articolazione del diritto di associazione, il principio che « tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale » (articolo 49).

Già la formulazione della norma non poteva lasciare dubbi sulla illegittimità di quei partiti che, anziché « con metodo democratico », tendono al proprio successo ed alla propria affermazione con la violenza o con la sopraffazione, sotto qualunque forma mascherati.

La Carta costituzionale, tuttavia, attraverso la XII disposizione transitoria e finale, ha voluto aggiungere qualche cosa di più, tassativamente vietando « la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista », in tal modo sostanzialmente qualificando come antifascista la Repubblica nata dalla Resistenza.

La legge 20 giugno 1952, n. 645, ha dato articolazione normativa alla XII disposizione

transitoria e finale della Costituzione, fissando all'articolo 1 gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'accennata disposizione costituzionale: « Si ha organizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo opera razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito o compia manifestazioni esteriori di carattere fascista ».

La norma e, con essa, il dettato costituzionale, sono rimasti di fatto inattuati, benché sia palese, attraverso la sensibilità della coscienza popolare e le dichiarazioni anche ufficiali dell'organo esecutivo, che va sempre più intensificandosi nel tessuto politico italiano la presenza di associazioni e movimenti

che, con forme diverse ma sufficientemente esplicite, denunciano la propria qualifica strutturale di partiti fascisti.

La previsione dell'inciso « sotto qualunque forma » contenuto nel dettato costituzionale, raffrontata con la realtà della vita associativa di alcuni ambienti politici, induce anzi a ritenere per certo che gli organismi esistenti, in contrasto con la legge fondamentale dello Stato, siano più d'uno, articolati in gruppi, movimenti, circoli fra di loro collegati, con un unico disegno anticostituzionale che urta proprio contro il più volte richiamato principio antifascista al quale si ispirano le nostre istituzioni democratiche.

Il motivo dell'inerzia degli organi istituzionali della Repubblica, di fronte ad un così evidente stato di fatto, deve essere ricercato nella difficoltà organizzativa, soprattutto per la magistratura, di avviare approfondite e rigorose indagini; difficoltà legate fra l'altro alla limitazione strutturale — non certo procedurale — delle compe-

tenze territoriali in ordine a problemi e fenomeni di portata nazionale.

Per questo si rende ora necessaria ed urgente la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, per offrire agli organi istituzionali dello Stato e particolarmente alla magistratura una documentazione, raccolta con le garanzie di imparzialità proprie delle Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle strutture associative, che sotto forma di movimenti, circoli o gruppi, costituiscano organizzazione del disciolto partito fascista secondo quanto previsto dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, spingendo l'indagine anche sui finanziatori e fiancheggiatori delle associazioni stesse.

Il Parlamento italiano ha in passato assunto analoghe iniziative su importanti problemi della vita nazionale: tanto più si rende necessario e urgente dare avvio alla presente proposta, in quanto tende a dare concreta attuazione ad un preciso dettato costituzionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla riorganizzazione del disciolto partito fascista.

La Commissione dovrà indagare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori di qualsiasi forma di associazione che, per gli effetti e secondo le previsioni di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 645, abbia le caratteristiche da tale legge indicate.

### ART. 2.

La Commissione è composta da 9 senatori, 9 deputati ed il presidente, nominati di comune accordo dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

### ART. 3.

La Commissione di inchiesta procede agli esami e alle indagini con i poteri e le limitazioni previsti dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione.

### ART. 4.

La Commissione d'inchiesta terminerà i suoi lavori entro 6 mesi dalla data del suo insediamento, depositando la propria relazione presso le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per la pubblicazione.

### ART. 5.

Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'accordo fra loro, destineranno uffici e funzionari ai servizi di segreteria della Commissione.

### ART. 6.

Le spese di funzionamento della Commissione saranno ripartite a metà fra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e saranno poste a carico dei rispettivi bilanci.